



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 29/09/2020

### FATTO

La ricorrente, premesso di essere titolare di n. 4 BFP della serie Q/P, riferisce che alla scadenza l'intermediario prospettava la liquidazione di una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo 21-30 per il quale non risultano apposti timbri modificativi. Chiede, pertanto, di riconoscere e dichiarare l'obbligo dell'intermediario a rimborsare i titoli indicati in base alle condizioni riportate a tergo degli stessi, per l'importo complessivo di € 1.975,72, pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore del rimborso desumibile dal retro dei buoni, oltre interessi legali maturati e maturandi.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisa che i buoni oggetto di esame sono da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale; che in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%); che il



rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno; che mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese; che al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito. Tutto ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Dalla documentazione in atti si evince che i 4 BFP (dell'importo di lire 100.000 ciascuno) sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» [...] i buoni della precedente serie «P» (...). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*. In particolare, si rileva che i buoni, emessi su modulo stampigliato della serie “P”, recano un timbro di variazione della serie (da “P” a “Q/P”); che sul fronte dei titoli è precisata la loro appartenenza alla serie Q/P; che sul retro appare apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; risultano, in particolare, i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° fino al 20° anno; per gli anni dal 21° al 30° il retro indica: *“più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Stante le evidenze segnalate con riguardo al tasso di interesse applicabile ai buoni in questione, per il periodo dal 21° al 30° anno si ritiene possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente in ordine alla validità dei tassi come riportati sui titoli e non modificati dall'apposizione delle correzioni sull'originale, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*. Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineato che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)".*

Si ritiene, in conclusione, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di formale modifica dei titoli sul punto, la ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sugli stessi.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA